



IL LEGALE

Anche la Corte di giustizia europea deplora lo Stato italiano

LORENZO PICOTTI*

Quale difensore di numerosi lettori che hanno pendenti cause, sia collettive che individuali, nei confronti delle rispettive Università (fra cui Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Ferrara, Bologna, Pisa, Genova, Macerata, Roma, Cassino, Salerno, Lecce, Palermo ed altre), riassumo i principali temi del contenzioso, davvero imponente, tuttora in atto, pur dopo decenni di cause e plurimi interventi della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Commissione europea ed ovviamente, a più riprese, anche del legislatore italiano.

Nell'attuale fase il contenzioso ha paradossalmente trovato esca proprio nella sentenza della Corte di Giustizia del 2 agosto 1993, che sancendo l'illegittimità dei termini annuali di durata apposti ai contratti dei lettori, i quali venivano a trovarsi, ad ogni anno accademico, sottoposti al rischio di una mancata riassunzione, e perciò costretti ad accettare condizioni economiche e di lavoro sempre meno favorevoli, le università non hanno proceduto a riconoscere la tra-

sformazione dei rapporti in corso in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente ricostruzione della carriera fin dall'iniziale assunzione ed adeguamento delle retribuzioni, nonché mantenimento delle mansioni acquisite (come sarebbe dovuto accadere in applicazione dei principi comuni del diritto del lavoro italiano, di cui all'art. 2103 c.c. e 1 e 2 L. n. 230/62 sulla trasformazione dei contratti a tempo determinato); ma hanno invece dapprima addirittura sospeso i rapporti in corso, su indicazione dello stesso ministero ed in molti casi anche licenziato «collettivamente» i lettori (Brescia, Padova, Venezia, Salerno, etc.); e poi, non appena emanati i decreti legge, che hanno inteso disciplinare ex novo la materia, hanno tentato di ridurre le competenze dei lettori in servizio e di costringerli ad accettare il nuovo inquadramento quali «collaboratori ed esperti linguistici».

In particolare, come è stato rilevato dalla stessa Commissione europea nel procedimento di infrazione contro la Repubblica italiana per mancata ot-

temperanza alla pronuncia della Corte di Giustizia, la prassi delle università è stata quella di non riconoscere i «diritti acquisiti» dei lettori, per i molti anni di servizio già svolti, e di adibirli a mansioni meno qualificanti, dato che vengono ora equiparati al personale tecnico-amministrativo, e separati dal personale docente, nel cui ambito, sia pure con contratti di lavoro di diritto privato, erano inquadrati.

Gravi sono anche i riflessi economici di tale prassi. Invece di adeguare le retribuzioni, riconoscendo la professionalità e l'esperienza acquisite e recuperando il progressivo deterioramento del loro reale valore economico, eroso negli anni dall'inflazione, ed in molti casi da decantazioni anche monetarie delle retribuzioni, i lettori si sono dovuti sottoporre a procedure di selezione pubblica, per acquisire un inquadramento che li equipara a neo assunti, ovvero inquadri d'autorità in una qualifica peggiorativa e con un trattamento determinato dal Ccnl secondo parametri «orari» del tutto inadeguati (dell'ordine di L. 50.000 ore per circa 350-

400 ore annuali).

Ed in effetti, anche dell'ultima formulazione del Ccnl del Comparto Università, la posizione dei «collaboratori ed esperti linguistici» viene individuata come di mero supporto tecnico-didattico all'insegnamento delle lingue, con esplicita distinzione dall'attività del personale docente, che contraddice la «realtà» dell'insegnamento linguistico in tutti questi anni. A questa condizione di svilimento professionale e retributivo, ma soprattutto di progressione di carriera in cui si trovano i lettori, si contrappongono i risultati ottenuti invece in sede giudiziaria, sia pur a prezzo di complesse, lunghe e costose cause, che si trascinano - per la sistematica linea di intransigente opposizione delle università - in tutti i possibili gradi di reclamo, appello cassazione, giudizio di rinvio e spesso ancora cassazione e rinvio, a tacere delle ipotesi in cui la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Eppure la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene pacificamente che, quando i lettori dimo-

no di aver svolto le mansioni massime consentite dalla loro qualifica, lo stipendio contrattualmente fissato dalle parti, se insufficiente deve essere adeguato fino al livello massimo consentito dalla legge, che è quello pari al trattamento del professore associato a tempo definito, ai sensi dell'art. 28 Dpr n. 382/80.

Di conseguenza la trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, che i giudici del lavoro hanno riconosciuto costantemente come automatica conseguenza imposta dalla legge, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Ce, deve determinare da un lato, il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera con maturazione degli scatti di anzianità e della progressione automatica per il servizio prestato, dall'altro il mantenimento del rapporto in essere come lettori, con evidente «superfluità» di un nuovo inquadramento nella qualifica dei collaboratori ed esperti linguistici, che va riservata e deve applicarsi soltanto ai nuovi assunti, a partire dal 1° gennaio 1994 (cfr. art. 4 L. n. 236/95).

Sicuramente, se la motivazione che

ha spinto lo Stato e le università italiane ad assumere un atteggiamento di aspra resistenza contro i lettori universitari di madrelingua straniera era rappresentata da ragioni di risparmio economico, la linea prescelta sta rivelandosi un boomerang, visto l'enorme aggravio di costi, sia per risarcimento danni che per interessi moratori e spese legali, che si sta abbattendo sulle diverse università.

Tanto che il alcune situazioni sono già partite concrete iniziative della Procura della Corte dei Conti a fronte di danni erariali di centinaia di milioni (fino ad oggi). È chiaro, dunque, che solo con un diverso atteggiamento culturale di largo respiro, prima ancora che politico o sindacale, potrebbe essere trovata una soluzione diversa e definitiva. Ed in questo, con persistente fiducia nella ragionevolezza che dovrebbe guidare soprattutto il governo di istituzioni formative e culturalmente qualificate come le università, tutto si continua nonostante a credere.

* *Ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento*

